

Roma, 14 febbraio 2022

Circolare n. 4/2022

Ai Presidenti degli Ordini
Provinciali dei Medici Veterinari

L O R O S E D I

Al Comitato Centrale della FNOVI
Al Collegio dei Revisori dei Conti della
FNOVI

L O R O S E D I

Via PEC e via e-mail

Oggetto: DPCM 4 febbraio 2022 - Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC e del rispetto dell'obbligo vaccinale – Adempimenti Ordini provinciali

Gentili Presidenti,

facendo seguito alle precedenti comunicazioni diramate in argomento concernenti le disposizioni applicative/operative per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei medici veterinari¹, ad integrazione - in particolare - di quanto indicato nella Circolare n. 11/2021, che aveva veicolato un facsimile di delibera con la quale dichiarare la perdita di efficacia della sospensione ex lege, e la conseguente cancellazione dell'annotazione sull'Albo professionale, informo di quanto segue.

Il DPCM 4 febbraio 2022 (*Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19*)² ha modificato le funzioni della PN-DGC rendendola contenitore unico di tutte le informazioni necessarie per la generazione e la revoca delle certificazioni di vaccinazione e delle certificazioni di esenzione.

¹ Obbligo disciplinato dall'art. 4 del DL 44/21 (convertito con modifiche dalla L. 76/2021) come sostituito dall'art. 1, lettera b) del DL 172/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3)

² Testo consultabile al link: <https://bit.ly/3uGdyH6>

In particolare ha disposto che *“in caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale, effettuate con le modalità automatizzate descritte negli Allegati G, I, L e M (cfr. questo ultimo è l’allegato che attiene alla consultazione di nostra competenza) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione”* (art. 10, comma 5).

La portata di questa previsione che maggiormente impatta con gli adempimenti posti in capo agli organismi ordinistici - molti dei quali lo hanno già riscontrato/segnalato - riguarda il cambio di status da ‘negativo/grigio’ a ‘positivo/verde’ di professionisti che erano stati precedentemente raggiunti da una specifica attività di accertamento alla quale aveva fatto seguito una delibera di dichiarazione dell’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale.

Ora le informazioni restituite dalla PN-DGC si completano di tutti i dati, vaccinazioni, esenzioni e differimenti, e da ciò consegue che il comma 5 dell’art. 4 del DL n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii., deve necessariamente integrarsi con tale circostanza con il risultato che la sospensione, ove già disposta, deve cessare di efficacia nel momento stesso in cui la piattaforma fornirà per quel professionista il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione, e ciò senza necessità di ulteriori accertamenti.

Confidando possa essere utile, si inoltra in allegato un nuovo facsimile di delibera coerente, nelle premesse, con le considerazioni innanzi espresse.

Riservando di tornare in argomento per fornire ogni indicazione si rendesse necessaria in ragione dell’evolversi della normativa in commento, porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)



Allegato